

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° P1002/4122 sott. 32

Roma, 31 ottobre 2007

**OGGETTO:** D.M. 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”. Art. 3.1 “Reazione al fuoco dei materiali”. Quesito.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti, pervenuta con nota indicata a margine, questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale.

**Parere della Direzione Regionale**

Si trasmette il quesito proposto dal Comando VV.F. di Mantova per la corretta interpretazione del punto in oggetto, con particolare riferimento all’installazione di pavimenti in legno.

Con riferimento agli specifici quesiti si ritiene che l’installazione di pavimentazioni in legno sia ammessa, anche per strutture di nuova costruzione, con le seguenti caratteristiche di reazione al fuoco:

1. vie di esodo: classe di reazione al fuoco 1 (con il limite del 50 della superficie totale);
2. altri ambienti: classe di reazione al fuoco 2;
3. il secondo capoverso della lettera b) del punto 3.1 del decreto in argomento si ritiene che sia riferito alle condizioni per il mantenimento in opera di qualunque tipo di rivestimento in legno (indipendentemente dalle condizioni di posa in opera), con l’esclusione delle vie di esodo e dei laboratori.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.